



Consulta Femminile Regionale
del Piemonte

STATUTO DELLA CONSULTA FEMMINILE REGIONALE DEL PIEMONTE Deliberazione n. 355 – 7959 del 10 marzo 2004

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA FEMMINILE REGIONALE

E' istituita dalla Regione Piemonte la Consulta Femminile Regionale quale organo permanente di consultazione.

Art. 2 - FINALITA' DELLA CONSULTA

La Consulta:

- a) **CONTRIBUISCE** attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alla condizione di vita, di lavoro e di salute della donna;
- b) **FAVORISCE E SOSTIENE**, secondo i principi dettati dalla Carta Costituzionale, l'effettiva partecipazione delle donne all'attività politica economica e sociale della comunità regionale, valorizzando ed incentivando l'associazionismo;
- c) **FORMULA** proposte e suggerimenti al Consiglio e/o alla Giunta Regionale al fine di promuovere iniziative e provvedimenti tendenti a tutelare e migliorare la condizione femminile, anche riguardo ai problemi della famiglia;
- d) **PROMUOVE** indagini conoscitive e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile e alla famiglia al fine di rimuovere gli ostacoli ad un pieno inserimento della donna in effettiva parità nella società;
- e) **PROMUOVE** dibattiti pubblici di informazione, elaborazione e partecipa ad incontri con gli organismi di parità nazionali e delle altre Regioni, in particolare con la Commissione Regionale per la realizzazione della Pari Opportunità di genere uomo-donna, con la Consulta delle Elette, con le Consigliere di Parità, con le Consulte degli enti locali piemontesi.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- 1) l'Assemblea della Consulta
- 2) l'Ufficio di Presidenza
- 3) La Presidente

La Consulta può articolarsi in gruppi, commissioni o sezioni di lavoro, eventualmente integrati da esperti.

Art. 4 – COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

Fanno parte della Consulta una rappresentante effettiva ed una supplente per ognuno:

- dei gruppi consiliari presenti in Consiglio Regionale;
- delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
- delle organizzazioni regionali di categoria più rappresentative a livello regionale;
- delle singole associazioni femminili costituite a livello nazionale o regionale che abbiano una effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e/o politica e che operino da almeno due anni sul territorio regionale. Per far parte della Consulta le associazioni devono avere come scopo preminente nello Statuto e nelle attività che svolgono il pieno inserimento della donna nella società;
- da una rappresentante del CAFT.

Le nuove ammissioni saranno decise dalla Consulta con le procedure previste dal regolamento.
Fanno parte di diritto della Consulta le Consigliere Regionali in carica e la Consigliera Regionale di Parità.

ART. 5 - REGOLAMENTO

La Consulta predispose ed approva il proprio regolamento o le relative modifiche con la maggioranza assoluta delle componenti.

ART. 6 - MODALITA' DI INSEDIAMENTO E DURATA IN CARICA

La Consulta è insediata all'inizio di ogni legislatura dal Presidente del Consiglio Regionale
Le componenti, sia effettive che supplenti, sono designate dalle rispettive organizzazioni di appartenenza.

La Consulta dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale.

ART. 7 - PRESIDENZA DELLA CONSULTA

La Consulta elegge tra le proprie componenti, con le modalità fissate nel regolamento, una Presidente ed un Ufficio di Presidenza per i suoi lavori.

L'Ufficio di Presidenza è composto, oltrechè dalla Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretarie.

L'Ufficio di Presidenza resta in carica 30 mesi.

L'Ufficio di Presidenza in carica al momento dello scadere della legislatura prosegue la sua attività di ordinaria amministrazione, finalizzata al raggiungimento di quanto già approvato dall'Assemblea, fino all'insediamento del nuovo Ufficio di Presidenza.

Art. 8 - GRUPPI DI STUDIO

Per il raggiungimento delle proprie finalità la Consulta istituisce, come previsto dall'art. 3 del presente Statuto, gruppi di studio, definendone l'oggetto e la durata e nominando per ciascuno una coordinatrice fra le componenti della Consulta.

La Consulta ed i gruppi di studio possono procedere su richiesta o d'ufficio all'audizione di enti, organizzazioni o singole persone, non facenti parte della Consulta stessa, in relazione alle materie trattate con le modalità previste dal regolamento.

Art. 9 - SEDUTE DELLA CONSULTA

Le sedute sono di regola pubbliche.

ART. 10 - ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La Consulta si avvale anche del Centro di Documentazione ed Informazione Femminile (C.E.D.I.F.) del Consiglio Regionale che ha il compito di curare la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e di documentazione sulla condizione femminile.

La Presidenza del Consiglio Regionale, tramite i suoi uffici, trasmette alla Consulta, all'atto della loro presentazione al Consiglio Regionale, copia di tutti i disegni e proposte di legge regionali attinenti ai compiti istituzionali della Consulta stessa.

La Consulta ha facoltà di chiedere al Consiglio ed alla Giunta Regionale di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale per la popolazione femminile.

ART. 11 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta delle componenti la Consulta e sono successivamente presentate al Consiglio Regionale per l'approvazione.

ART. 12 - NORMA TRANSITORIA

La durata in carica dell'attuale Ufficio di Presidenza della Consulta femminile è prorogata fino al termine della legislatura in corso.